

DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2024
196/2024/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AGLI ENTI LOCALI PER LE PORZIONI DI RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI LORO PROPRIETÀ, PER I COMUNI DELL'ATEM ROMA 4 – LITORALE SUD E CASTELLI ROMANI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1295^a riunione del 21 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante

- “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas;
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas (RTDG);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/gas;
 - la deliberazione 18 maggio 2017, 344/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 344/2017/R/gas);

- il chiarimento dell’Autorità relativo alla deliberazione 344/2017/R/gas, pubblicato in data 25 maggio 2017 sul proprio sito internet;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/gas), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 570/2022/R/gas recante avvio di procedimento per l’attuazione di interventi previsti dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/gas, (di seguito: deliberazione 714/2022/R/gas) e il suo Allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante – “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/gas e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 11 luglio 2018, n. 9/2018;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 febbraio 2020, n. 2/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020;
- i Chiarimenti dell’Autorità denominati “Chiarimenti - RAB disallineate rispetto alle medie di settore”, pubblicati sul sito internet dell’Autorità in data 29 aprile 2020;

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 20 luglio 2022, n. 5/2022;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 19 giugno 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione DIEU 2/2023);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 503/2020/R/gas recante “Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell’Atem Roma 4 – Litorale Sud e Castelli Romani”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 187/2022//R/gas recante “Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dal Comune di Albano Laziale, stazione appaltante dell’Atem Roma 4 – Litorale Sud e Castelli Romani” (di seguito: deliberazione 187/2022/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- l’articolo 6 della legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e,

dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;

- nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- l'Autorità, in attuazione della legge 118/2022, ha adottato la deliberazione 714/2022/R/gas, con la quale ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, precedentemente contenute nell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;
- in particolare, l'Autorità ha disposto che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sia svolta secondo tre regimi: a) regime ordinario accelerato per Comune; b) regime semplificato individuale per Comune; c) regime aggregato d'ambito ex legge 118/22.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime ordinario accelerato per Comune:
 - l'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB siano resi disponibili all'Autorità i seguenti documenti:
 - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato in via esclusiva le Linee Guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà dell'Ente locale;
 - b) i valori di VIR e RAB e il relativo scostamento;
 - c) i dati e le informazioni funzionali allo sviluppo dei test di cui all'articolo 14 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 714/2022/R/gas;
 - d) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità;
 - l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che l'Autorità effettui le verifiche entro il termine ordinario di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti;
 - l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che l'iter procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprenda i seguenti stadi:
 - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;

- b) verifica dell'attestazione di esclusiva applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà dell'Ente locale;
- l'articolo 14, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che, nei casi in cui la verifica di cui al precedente comma 14.1, lettera a) sia positiva e si attesti l'applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 in conformità alle disposizioni di cui al comma 14.1 lettera b), si proceda ad eseguire i seguenti test:
 - a) allineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB, secondo i criteri di cui all'articolo 17;
 - b) analisi per indici, secondo i criteri di cui all'articolo 18.
- l'articolo 14, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che, nei casi in cui:
 - a) uno dei due test di cui al comma 14.2 dia esito positivo, il VIR si ritenga idoneo ai fini tariffari;
 - b) entrambi i test di cui al comma 14.2 diano esito negativo, si proceda secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.
- l'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede, nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta, che l'Autorità lo segnali alla stazione appaltante;
- l'articolo 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che, a seguito della segnalazione di cui al comma 15.1, sia necessaria una nuova acquisizione della documentazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del medesimo Allegato A;
- l'articolo 15, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che alla documentazione di cui al comma 15.2 si applichino le disposizioni degli articoli 13 e 14 del medesimo Allegato A;
- l'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che l'Autorità proceda a ricalcolare il VIR sulla base di vite utili omogenee con quelle adottate ai fini della regolazione tariffaria;
- l'articolo 17, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che, contestualmente al riallineamento delle vite utili, l'Autorità proceda a verificare che nel VIR non siano compresi elementi che non rientrino nell'ambito dei cespiti di località, quali ad esempio i concentratori;
- l'articolo 17, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che l'Autorità proceda al confronto del VIR riallineato e corretto per tenere conto degli aggiustamenti di cui al comma 17.2, secondo quanto previsto al precedente comma 17.1, con la RAB, al fine di verificare se lo scostamento tra le due grandezze risulti superiore al 10%;
- l'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che, per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base del test previsto dall'articolo 17 del sopraccitato Allegato A, l'Autorità proceda all'analisi per indici;

- l'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che, nei casi di cui al comma 14.3 lettera b), la stazione appaltante proceda a rendere disponibile all'Autorità la documentazione integrativa secondo i criteri di cui al seguente comma 19.3;
- l'articolo 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che, ai fini delle verifiche relative all'Ente locale, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) la documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) prospetto riepilogativo dei dati rilevanti per le verifiche.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che accedano al regime semplificato individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
 - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014;
 - b) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità;
 - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

CONSIDERATO CHE:

- il punto 1) della determinazione DIEU 2/2023 prevede che, nelle more della predisposizione delle piattaforme informatiche di cui al punto 4., lettera a), della deliberazione 714/2022/R/gas, l'acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata sulla base di schemi specifici; in particolare:
 - a) nel caso di adesione al regime semplificato individuale per Comune, con riferimento alle valutazioni riferite alle porzioni di rete di proprietà degli Enti locali:
 - attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato in via esclusiva le Linee guida 7 aprile 2014, di cui all'Allegato AELGS alla determinazione DIEU 2/2023;
 - dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e misura di propria titolarità, di cui all'Allegato DARS alla determinazione DIEU 2/2023;
 - comunicazione del completamento degli invii delle valutazioni inerenti alla porzione dell'Ente locale, di cui all'Allegato CIES alla determinazione DIEU 2/2023;
 - b) nel caso di adesione al regime ordinario accelerato per Comune, con riferimento alle valutazioni riferite alle porzioni di rete di proprietà degli Enti locali:
 - foglio di lavoro (*template*) per la raccolta di dati e informazioni e per lo sviluppo dei test di cui al comma 14.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, allegato alla determinazione DIEU 2/2023;
 - attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato in via esclusiva le Linee guida 7 aprile 2014, di cui all'Allegato AELG alla determinazione DIEU 2/2023;
 - dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e misura di propria titolarità, di cui all'Allegato DAR alla determinazione DIEU 2/2023;
 - comunicazione del completamento degli invii delle valutazioni inerenti alla porzione dell'Ente locale, di cui all'Allegato CIE alla determinazione DIEU 2/2023;
- i suddetti schemi sono disponibili sul sito internet dell'Autorità, corredati di manuale contenente le modalità di compilazione;
- nelle more della predisposizione delle piattaforme informatiche di cui al punto 4., lettera a), della deliberazione 714/2022/R/gas, gli schemi compilati e la documentazione integrativa di cui all'articolo 19 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 714/2022/R/gas sono resi disponibili dalle stazioni appaltanti

mediante invio della medesima documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
 - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel "primo periodo", di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 187/2022/R/gas, l'Autorità ha formulato le osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dal Comune di Albano Laziale, stazione appaltante dell'Atem Roma 4 – Litorale Sud e Castelli Romani.

CONSIDERATO CHE:

- con lettera del 18 ottobre 2023 (prot. Autorità 64922 di pari data), la stazione appaltante ha inviato la documentazione inerente ai Comuni di Ardea, Ariccia, Lanuvio e Nettuno che hanno manifestato l'intenzione di alienare le reti di proprietà in sede di gara e che presentano uno scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%. In particolare, in allegato alla medesima lettera, la stazione appaltante ha inviato:
 - per i Comuni di Ardea e Nettuno, ricadenti nel regime ordinario accelerato, in esito ai test, risultati negativi, di cui al comma 14.2 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas i fogli di lavoro (*template*) e gli schemi di cui alla determinazione DIEU 2/2023, e la documentazione prevista dall'articolo 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas;

- per i Comuni di Ariccia e Lanuvio, ricadenti nel regime semplificato individuale per Comune la documentazione di cui alla determinazione DIEU 2/2023 e prevista dall'articolo 21, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas;
- con lettera del 3 aprile 2024 (prot. Autorità 24767 di pari data), la stazione appaltante ha inviato la documentazione definitiva per i Comuni di Ardea e Nettuno;
- con lettera del 19 aprile 2024 (prot. Autorità 28663 di pari data), la stazione appaltante ha inviato la documentazione definitiva per il Comune di Lanuvio, opportunamente integrata.

RITENUTO CHE:

- per i Comuni di Ariccia e Lanuvio, in seguito alla verifica di formale completezza di cui all'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas della documentazione trasmessa all'Autorità con lettera del 18 ottobre 2023 (prot. Autorità 64922 di pari data), come successivamente integrata con lettera del 19 aprile 2024 (prot. Autorità 28663 di pari data), la medesima documentazione non presenti criticità in merito alla valorizzazione dei VIR dei due Comuni sopraccitati e che detti valori, in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione relativa all'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, rispettino le condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas;
- per i Comuni di Ardea e Nettuno, in seguito alla verifica di formale di completezza di cui all'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas della documentazione trasmessa all'Autorità con lettera del 18 ottobre 2023 (prot. Autorità 64922 di pari data), come successivamente integrata con lettera del 3 aprile 2024 (prot. Autorità 24767 di pari data), la medesima documentazione non presenti criticità in merito alla valorizzazione dei VIR dei due Comuni sopraccitati e che detti valori, in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, risultino calcolati in coerenza con le previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei Comuni di Ardea, Ariccia, Lanuvio e Nettuno risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'Atem Roma 4 – Litorale Sud e Castelli Romani, i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà dei Comuni di Ardea, Ariccia, Lanuvio e Nettuno, trasmessi con documentazione trasmessa all'Autorità con lettera del 18 ottobre 2023 (prot. Autorità 64922 di pari data), come successivamente integrata con lettere del 3 aprile 2024 (prot. Autorità 24767 di pari data) e del 19 aprile 2024 (prot. Autorità 28663 di pari data);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Roma 4 – Litorale Sud e Castelli Romani;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini